

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 608 DEL 13/04/2023

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 8 BERICA E L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN ALLERGOLOGIA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 117 COMMA 2 LETT. A) DEL CCNL AREA SANITÀ DEL 19/12/2019. DURATA DALL'01/01/2023 AL 31/12/2023.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2023
Numero Proposta: 615/23

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

“Con nota prot. n. 127339 del 12/12/2022 l’Azienda l’U.L.SS. n. 8 “Berica” ha manifestato, con specifica richiesta trasmessa all’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, la necessità di rinnovare, per l’anno 2023, la convenzione per attività di consulenza nella branca “Allergologia” ai sensi e per gli effetti dell’art. 117 comma 2 lett. a) del CCNL Area Sanità del 19/12/2019.

Nelle more della stipula, con nota prot. 6632 del 19/01/2023 veniva inviata la richiesta di autorizzazione alla stipula in ottemperanza a quanto previsto dalla DGRV n. 1718 del 30/12/2022, riscontrata positivamente dalla Regione Veneto con nota prot. 50990 del 27/01/2023.

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ha espresso per le vie brevi la propria disponibilità alla stipula dell’accordo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ove sono precisate condizioni e termini della collaborazione.

Si evidenzia in particolare che la suddetta collaborazione viene stimata in n. 1 accesso settimanale della durata indicativa di n. 6 ore al costo orario di euro 113,76 come da D.G.R. n. 866/2015, per una spesa presunta, fino alla scadenza fissata al 31/12/2023, pari ad € 32.762,88 oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo la tariffa forfettaria di €/km 0,16.

Si rappresenta al riguardo come le attività di consulenza oggetto della presente delibera rientrino fra quelle disciplinate dall’art. 117 comma 2 lett. a) del C.C.N.L. Area Sanità del 19/12/2019 nonché dall’art. 34 del vigente Regolamento Aziendale per l’attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.

Per quanto sopra esposto si propone di approvare la Convenzione tra l’Azienda U.L.SS. 8 Berica e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona per attività di consulenza nella branca “Allergologia”, con decorrenza dall’1/01/2023 e fino al 31/12/2023, alle condizioni e con le modalità precisate nel disciplinare allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.”

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, la stipula della Convenzione tra l’Azienda U.L.SS. 8 Berica e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona per attività di consulenza nella branca “Allergologia”, con decorrenza dall’1/01/2023 e fino al 31/12/2023, alle condizioni e con le modalità precisate nel disciplinare allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che il costo derivante dalla stipula dell'accordo in argomento da porre a carico del Bilancio sanitario anno 2023 - conto 55.05.000060 - è stimato in complessivi ed omnicomprensivi € 32.762,88 oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo la tariffa forfettaria di €/km 0,16;
3. di incaricare la U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale per ogni adempimento amministrativo conseguente alla stipula dell'accordo di cui al punto n. 1 del presente provvedimento;
4. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE

TRA

L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA, con sede legale in Verona, Piazzale A. Stefani 1, C.F. e P.IVA. 03901420236, d'ora innanzi denominata "AOUI", in persona del Direttore Generale Dott. Callisto Marco Bravi,

E

L'AZIENDA ULSS 8 BERICA, con sede legale in Vicenza, Via F. Rodolfi n. 37, codice fiscale e partita IVA n. 02441500242, d'ora innanzi denominata "ULSS 8", in persona del Direttore Generale, Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo. 1 – Oggetto

La convenzione ha ad oggetto attività di consulenza in allergologia presso il Presidio Ospedaliero San Bortolo dell'Ulss 8.

L'attività sarà espletata dai dirigenti medici con rapporto esclusivo afferenti all'U.O.C. di Allergologia e Asma Center dell'AOUI, al di fuori del normale orario di servizio, ai sensi dell'art. 117 c. 2 del CCNL 19.12.2019 compatibilmente con gli impegni di servizio.

Articolo. 2 – Svolgimento dell'attività

L'attività di cui all'art. 1 sarà svolta mediante di norma 1 accesso settimanale della durata di circa sei ore esclusi i tempi di viaggio che si stimano in circa due ore. Gli accessi saranno concordati tra il Direttore Medico del Distretto Est dell'Ulss 8 e il Direttore dell'U.O.C. di Allergologia e Asma Center dell'AOUI.

Articolo. 3 – Accordi economici

L'ULSS 8 si impegna a corrispondere all'AOUI, per l'attività sopra indicata la

tariffa oraria di € 113,76, IRAP inclusa, oltre al rimborso delle spese di viaggio alla tariffa di € 0,16/Km cui aggiungere le spese autostradali. Il tempo di viaggio resta escluso dalla durata effettiva della presenza del personale medico nelle strutture ospedaliere dell'ULSS 8.

L'AOUI provvede all'emissione di fattura per l'attività oggetto del presente accordo. Le fatture troveranno pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto a partire dal 25.01.2010 (DGRV 337/2010).

Articolo 4 – Trasmissione riepiloghi mensili

L'Ulss 8 trasmetterà all'U.O.S. Gestione Clienti dell'AOUI il riepilogo mensile degli accessi effettuati presso la stessa, comprensivi di nominativi dei medici, giornate ed orari di accesso. Il riepilogo dovrà essere trasmesso all'U.O.S. Gestione Clienti entro sessanta giorni dalla conclusione del mese di riferimento delle prestazioni stesse.

Articolo. 5 – Responsabilità e copertura assicurativa

L'ULSS 8 provvede a sollevare l'AOUI da ogni responsabilità per qualsiasi attività connessa alla presente convenzione e garantisce al personale coinvolto idonea copertura assicurativa per i rischi di infortunio sia per la durata del viaggio sia per l'attività svolta presso la struttura stessa e per quelli derivanti da responsabilità civile verso terzi in relazione a sinistri arrecati a terzi nell'ipotesi di colpa lieve.

Articolo 6 – Norme di radioprotezione

L'ULSS 8 si impegna ad osservare il D.Lgs 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". In caso di attività che preveda l'impiego di

radiazioni ionizzanti, l'ULSS 8 deve contattare l'Esperto di Radioprotezione dell'AOUI per ottemperare agli obblighi in materia di radioprotezione derivanti dal D.Lgs. n. 101/2020 e si obbliga a comunicare all'AOUI l'eventuale esposizione del medico a radiazioni ionizzanti.

Articolo. 7 – Privacy

Nell'ambito della presente convenzione è previsto il trattamento di dati personali di pazienti dell'ULSS 8. La presente convenzione è sottoposta al rispetto del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della libera circolazione di tali dati e alla relativa normativa italiana (D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, e Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali). L'ULSS 8 provvederà a fornire ai medici consulenti dell'AOUI le necessarie istruzioni operative per il trattamento dei dati ai sensi degli artt. 29 e 32 del GDPR.

Articolo 8 – Durata

La presente convenzione ha validità dal 1.01.2023 sino al 31.12.2023.

Articolo 9 – Inadempimento e recesso

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 1453 del Codice Civile. E' ammesso, in qualsiasi momento, il recesso unilaterale previa disdetta, anche di una sola delle parti, tramite PEC, con effetto a 30 giorni dal ricevimento.

L'AOUI si riserva la facoltà di sospendere o recedere dal presente accordo senza preavviso qualora un'eventuale emergenza sanitaria renda non

compatibile la prosecuzione della convenzione con gli impegni di servizio del personale coinvolto.

Articolo. 10 – Norme applicabili.

Per tutto quanto non espressamente convenuto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme del codice civile.

Articolo. 11– Foro competente

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Verona.

Articolo. 12– Disposizioni finali

La presente convenzione, redatta in un unico originale, è firmata digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) ed è soggetta ad imposta di bollo a cura e a spese dell'ULSS 8. L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014): l'Ulss 8 effettua il pagamento sulla base dell'autorizzazione n. 15956/2014 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale Vicenza 1.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 e successive modificazioni, a causa ed a spese della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto,

AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Callisto Marco Bravi

AZIENDA ULSS 8 BERICA

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina